



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRENSIVI IN QUELLA OBBLIGATORIA**

**(Valide solo se espressamente richiamate nella Parte Prima)**

### **B) Natanti destinati a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame*, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

### **D) Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di:

- euro 77,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 C.V.;
- euro 154,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale di oltre 90 C.V..

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

*Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate* salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive E e F.

### **E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, *esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 104,00 per ogni persona danneggiata.

### **F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

#### **1) Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di euro 77,00 per ogni sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

*Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.*

#### **2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, *esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuti; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 104,00 per ogni persona danneggiata.

### **G) Attività idrosciatoria traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

### **H) Non tacito rinnovo**

A deroga dell'articolo 10 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

#### **L) Estensione dei limiti di navigazione**

I limiti di navigazione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

#### **M) Guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di cui alla Sezione A limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di euro 515,00.

#### **N) Giacenza a terra**

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma.

L'assicurazione vale fino alla concorrenza dei massimali di responsabilità civile indicati nella Parte Prima, *con il limite di euro 52.000,00 per i danni a cose di terzi cagionati da incendio del natante.*

Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice, *sono inoltre esclusi i danni:*

- *alle cose di terzi che il Contraente e/o l'Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose a bordo del natante;*
- *al mezzo che effettua l'alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma;*
- *da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante trasportato;*
- *ai dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato addetti al servizio del natante e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma.*

#### **O) Ricorso terzi**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di euro 105.000,00, i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio del natante descritto nella Parte Prima quando lo stesso non si trovi in navigazione.

Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice.

#### **P) Navigazione a vela**

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto nella Parte Prima quando lo stesso navighi con il solo ausilio delle vele.

